



COMUNE DI STATTE

PROVINCIA DI TARANTO

I.U.C. – IMPOSTA UNICA COMUNALE – ANNO 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE INFORMA

Visti i commi dal 639 al comma 714, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
Visto il Regolamento IUC approvato con delibera del C.C. n. 17 del 07/08/2014;
Viste le deliberazioni del C.C. n. 18 e 20 relative all'approvazione delle aliquote e tariffe IUC per l'anno 2014;
Vista la deliberazione del C.C. n. 24/2015 relativa all'approvazione delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015;
Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208

I.M.U. - ACCONTO ANNO 2016

Entro il 16 GIUGNO 2016 deve essere effettuato il versamento dell'acconto o rata unica dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2016.

L'imposta municipale propria non si applica:

- a) all'abitazione principale e alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- g) ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- h) ai cosiddetti "beni merce", vale a dire i fabbricati, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni locati;
- i) ai terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO:

Per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale è prevista un'agevolazione di legge pari al dimezzamento della base imponibile, a cui deve essere applicata l'aliquota ordinaria adottata dall'Ente fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9.

Per usufruire del beneficio devono manifestarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile a uso abitativo in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia classificato nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della **dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2017**.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, i pagamenti dell'IMU sono dovuti nella misura ridotta del 75%.

Base imponibile:

- **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo, come deliberato per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale di cat. A1, A8, A9 e pertinenze (nei limiti di legge)	0,47%	€ 200,00
Tutti gli altri immobili	1,06%	-

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di **una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, **anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo**.

Quota riservata allo Stato:

Dell'imposta dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota del **1,06 per cento**, la **quota statale** è pari all'imposta calcolata applicando l'aliquota statale di base dello 0,76 per cento (è riservata al comune la restante imposta calcolata applicando l'aliquota dello 0,3 per cento).

Versamento:

L'importo della prima rata è pari al 50% dell'imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato tramite il **modello F24**, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare nel modello F24 è M298.** Nel versamento dell'imposta relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, è necessario separare la quota comunale da quella statale. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

Tipologia immobili	Codice tributo IMU Quota COMUNE	Codice tributo IMU quota STATO
Abitazione principale cat. A1, A8, A9 e pertinenze	3912	=====
Immobili ad uso produttivo cat. D	3930	3925
Altri fabbricati	3918	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Terreni agricoli	3914	=====

Dichiarazione IMU: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

T.A.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

E' STATO ABOLITO IL PAGAMENTO DELLA TASI relativamente all'ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208).

Soggetti passivi: il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento sugli immobili in quanto possessore, nonché il semplice detentore (a titolo di locazione, comodato, altro).

Abitazione principale e pertinenze: per la definizione di abitazione principale e pertinenze, si rimanda a quanto già detto in materia di IMU.

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo:

Tipologia immobili	Aliquota	
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A/1-A/8-A/9)	2,5 per mille	Esente Legge n.208/15
Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9	0,0 per mille	-
Altri immobili	0,0 per mille	-

T.A.R.I. (TASSA RIFIUTI)

Dichiarazione: I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Esenzioni: sono concesse su domanda degli interessati, da presentare annualmente **entro il 31 gennaio** dell'anno di riferimento, nei limiti delle condizioni previste dall'art. 54 del Regolamento IUC. In caso di dichiarazione tardiva l'agevolazione, se riconosciuta, decorre dalla data di presentazione.

L'Ufficio Tributi di questo Comune, sito in via San Francesco n.5, è a disposizione per fornire ogni informazione in merito all'applicazione della IUC nei seguenti giorni: lunedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e mercoledì dalle 16.00 alle 17.30.

Sul sito del Comune di Statte, www.comunedistatte.gov.it, è possibile:

- 1) visualizzare il Regolamento IUC, le deliberazioni del C.C. relative all'approvazione delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni IUC e la Guida Tributo IUC (mediate la sezione IUC);
- 2) calcolare l'IMU (compilando il modello di versamento F24).

Statte, lì 19/05/2016

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Monica GRECO